

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01435-A/008
presentata da **RUSSO GAETANA** il **26/03/2024** nella seduta numero **270**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CANGIANO GEROLAMO	FRATELLI D'ITALIA	26/03/2024

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/03/2024

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01435-A/008

presentato da

RUSSO Gaetana

testo di

Martedì 26 marzo 2024, seduta n. 270

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni che intervengono in numerosi ambiti relativi alla sicurezza stradale e nel caso di specie, introduce all'articolo 3 la sospensione breve, in aggiunta alla decurtazione dei punti già prevista dall'anno 2003, per talune ipotesi infrattive, tassativamente disciplinate dalle lettere a) alla lettera q);

tra queste, la fattispecie disciplinata dell'entrata in vigore del novello articolo 3, comma 1, lettera n), specificamente relativa all'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alla categoria dell'autotrasporto;

a parere dei sottoscrittori del presente atto, occorre sostituire con i valori sopra indicati la tabella dei punteggi di decurtazione attualmente vigenti ai sensi dell'articolo 126-bis del codice della strada;

il provvedimento in esame, prevede infatti all'articolo 3 l'assoggettamento alle sospensioni brevi di 7 o 15 giorni, per coloro che abbiano meno di 20 punti sulla patente di guida, tra cui anche agli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, ex articolo 174 del codice della strada;

al riguardo, sebbene un autista professionale possieda due patenti (la patente B e la carta di qualificazione del conducente CQC) le medesime patenti non fanno tra loro cumulo, non potendosi introdurre un regime di favore o di deroga tra le categorie di conducenti, ragione per la quale il punteggio iniziale rimane pari a 20;

i sottoscrittori del presente atto evidenziano inoltre che, nonostante alla carta di qualificazione del conducente CQC, (come per la patente di guida) sia attribuito un punteggio iniziale di 20 punti, (soggetto alla decurtazione ogni qualvolta l'infrazione è commessa nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto persone o merci) tale graduatoria non può essere proporzionata alla medesima condizione prevista per la patente di guida «B», in quanto la presenza su strada degli autisti professionali, risulta esponenzialmente superiore a quella dei conducenti di veicoli leggeri e quindi i primi sono notevolmente più esposti a commettere infrazioni stradali ed avere decurtazione di punti;

la carta di qualificazione del conducente CQC, oltre che rappresentare un titolo abilitativo per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, risulta essere principalmente lo strumento di lavoro essenziale, al fine di coprire la funzione di «autista professionale»; con la perdita totale dei punti infatti l'autista decadrebbe dalle sue funzioni per cui è stato assunto con la conseguente perdita della sua attività lavorativa e dovrebbe attivarsi per riottenere la CQC. Tale procedura per la sua

complessità risulterebbe alquanto difficile se non impossibile per gli autisti, spesso stranieri, o con un'età avanzata;

a parere dei sottoscrittori del presente atto, occorre evidenziare altresì, il momento storico che sta attraversando il Paese, a causa della necessità di reperire più di 20 mila autisti di mezzi pesanti ed inoltre, non essendoci un ricambio generazionale, vi sono di conseguenza sempre meno giovani che vogliono intraprendere tale professione come del resto in tutta Europa, (i cui recenti dati statistici evidenziano la mancanza di circa 400 mila autisti di camion);

l'azzeramento del punteggio attribuito all'abilitazione professionale competente inoltre, comporta nella peggiore delle ipotesi la revisione della CQC o del CAP tipo KB; se l'esame di revisione non è superato, l'abilitazione professionale viene revocata;

appare perciò evidente, a giudizio dei sottoscrittori del presente atto, come mantenendo l'attuale impianto sanzionatorio accessorio della decurtazione dei punti previsto dall'articolo 174 del codice della strada, che disciplina e sanziona i tempi di guida e di riposo, sarebbe sufficiente commettere solamente due sanzioni, per ricevere la decurtazione del punteggio complessivo di 20 punti;

la prescrizione contenuta nel citato articolo 174 colpisce tra l'altro, soltanto la categoria degli autisti professionali, che hanno l'obbligo di attivare per ogni giorno lavorativo il crono tachigrafo e registrare le proprie attività lavorative; una esposizione giornaliera di questo tipo statisticamente aumenta in maniera naturale, le possibilità di poter commettere una potenziale infrazione;

in relazione alle suesposte osservazioni, occorre evidenziare altresì, che la novella di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, oltre alla parallela decurtazione dei punti, comporta anche le «sospensioni brevi», come in precedenza richiamato, qualora l'attuale impianto sanzionatorio restasse inalterato;

si rileva l'opportunità di rideterminare l'entità della decurtazione dei punti prevista per talune delle violazioni di cui all'articolo 174 del Codice della strada, nel senso di prevedere: la decurtazione di 1 punto per la violazione dei tempi di guida di cui al comma 5 e al comma 7, primo e terzo periodo; la decurtazione di 1 punto per la violazione dei tempi riposo di cui al comma 8; la decurtazione di 2 punti per violazione dei tempi di riposo di cui al comma 5, al comma 7, secondo e terzo periodo; la decurtazione di 5 punti per violazione dei tempi sia di guida che di riposo di cui al comma 6, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione, in conformità alla normativa unionale armonizzata, di un intervento normativo all'interno della tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al fine di rideterminare l'entità della decurtazione dei punti prevista per le violazioni di cui all'articolo 174 del codice della strada, come indicato nell'ultimo capoverso delle premesse.

9/1435-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Gaetana Russo, Cangiano.